

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5620 del 31/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5845 del 30/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com. le 9385;

Atteso che la Determinazione sopraccitata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione della Provincia di Forlì- Cesena n. 3231 del 26/11/2015 Prot. Prov.le 100941 del 26/11/2015 relativa a modifica sostanziale, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 10/12/2015 Prot n. 36265;
- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 05/06/2018, assunta al Prot. Unione 20695 del 12/06/2018 e da Arpae al PGFC/2018/9427 del 12/06/2018 da **ALPI S.p.A.**, nella persona di Alpi Valerio, in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 05/07/2018 Prot. Unione 23813, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10770, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 01/08/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisita al Prot. Unione 26206 e da Arpae al PGFC/2018/12220;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 30/10/2018;

Atteso che nelle conclusioni istruttorie di cui sopra il Responsabile dell'endo-procedimento ha precisato quanto segue:

“(…) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com.le 9385, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com.le 9385, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio a ALPI S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- modifica della linea di verniciatura UV esistente, di cui alla emissione già autorizzata E7 "*Verniciatura/stuccatura poliestere UV fogli*", per l'introduzione di un ciclo di verniciatura a base di vernice all'acqua e conseguente modifica della denominazione del punto di emissione in E7 "*Verniciatura all'acqua Fogli*";
- nello specifico, sarà modificato il sistema di essiccazione della vernice applicata ai fogli (da lampade UV ad un sistema misto costituito da batterie a circolazione di aria calda e lampade riscaldanti ad emissione di radiazione infrarossa), le due cabine di verniciatura saranno sostituite da una più grande, restano invariate le macchine spalmatrici a rullo della vernice;
- il sistema di aspirazione dell'aria del nuovo tunnel di essiccazione sarà collegato direttamente all'esistente emissione E7, la quale non subirà variazioni relativamente ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza) in quanto resterà immutato il meccanismo di estrazione della stessa.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/10629 del 04/07/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFC/2018/10630 del 04/07/2018 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2018/0265773/P del 22/10/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/18119 del 22/10/18, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Con nota PGFC/2018/18530 del 29/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti

condizioni:

Considerazioni normative - Per l'emissione del reparto Verniciatura Automatica ad acqua ed essiccazione in relazione ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, si può fare riferimento ai seguenti punti:

4.3.11 - APPLICAZIONE AUTOMATICA A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA;

4.3.12 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO AUTOMATICO, nei quali non si stabiliscono valori limite.

Con riferimento alla DGR 1769/10 si fa riferimento all'Allegato 4.6 - "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" che riporta al punto 6. per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) derivanti dalle operazioni di essiccazione il valore limite di 50 mg/Nmc.

Per quanto concerne l'operazione di applicazione automatica a rullo della vernice ad acqua, si valuta che l'emissione di polveri sia poco significativa e tale da non prevedere la cogenza dei limiti di emissione invece previsti (sempre dalla D.G.R.1769/10 al punto 5. dell'Allegato 4.6) per l'applicazione a spruzzo di vernici, lacche, impregnanti. Al pari non si reputa necessario, a nostro parere, la presenza di sistemi di abbattimento delle polveri.

Visto il valore limite maggiormente cautelativo previsto dalla D.G.R. 1769/10 si valuta di applicare detto valore in luogo dell'esenzione dal limite previsto da CRIAER, in relazione al § C Allegato 2A della D.G.R. 1769/2010.

In relazione al caso specifico, per quanto concerne i limiti emissivi per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) desunti dall'art. 275 e l'Allegato III del Dlgs 152/06, alla Tabella 1 parte III viene riportato il valore di 50 mg/Nmc, in linea con le precedenti valutazioni.

In relazione alle valutazioni nel merito del consumo di SOV di cui all'articolo 275 del Dlgs 152/06 e smi, a seguito della richiesta di integrazioni, il gestore ha fornita una documentazione aggiornata che evidenzia un'incidenza trascurabile al consumo di solventi indotto dalla modifica richiesta.

Impianti di abbattimento - Non previsti

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissioni E7 – Verniciatura all'acqua Fogli

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Sezione	0.528	mq
Durata	16	h/g
Impianto d'Abbattimento		
INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA		
Composti Organici Volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sull'emissione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare per alcune emissioni esistenti e non oggetto di modifica quanto di seguito riportato:

- Emissione N. 20 – Centrale termica (9,3 MW, a metano)
Emissione N. 21 - Centrale termica impianto pressatura monovano e relativi servizi (1,163 MW, a metano)
si tratta di "*medi impianti di combustione esistenti*" ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti

dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione. Risulta pertanto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto di seguito riportato:

- per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 20 e 21, che si configurano come “medi impianti di combustione esistenti”, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- Emissione N. 23 – Centrale termica impianto di riscaldamento (1.160 kW, a metano) - avendo potenza termica nominale superiore a 1 MW, trattasi di un “medio impianto termico civile” e come tale non è oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 ma soggetto alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del Dlgs 152/06 ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 284 per i medi impianti termici civili.

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si confermano le valutazioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509.

Il Comune di Modigliana, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. 3231 del 26/11/15 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Modigliana in data 05/06/2018, acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive della Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana in data 12/06/2018 P.G.N. 20695, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 15 – COMPRESSORE A SERVIZIO MACCHINA SPALMATRICE LABORATORIO PROVE

EMISSIONE N. 16 – ASPIRAZIONE MACCHINE SPALMATRICI LABORATORIO PROVE

EMISSIONE N. 18 – ASPIRAZIONE MACCHINE CAPPE ASPIRATE LABORATORIO PROVE

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE ZONA PRESSATURA

EMISSIONE N. E17 – SERBATOIO ACETONE – SFIATO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. 22 – ARIA CALDA DA RAFFREDDAMENTO ACQUA IMPIANTO PRESSATURA MONOVANO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 23 - CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (1.160 kW, a metano)

EMISSIONE N. 24 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO EX UFFICI, LOCALE MENSA E ABITAZIONE CUSTODE (116 kW, a gasolio)

EMISSIONE N. 25 - CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALE CARTE (31 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto. Si precisa che l'emissione N. 23 è relativa ad un "medio impianto termico civile" (potenza termica nominale superiore a 1 MW) soggetto alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 284 per i medi impianti termici civili.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – POST COMBUSTORE TIF A SERVIZIO REPARTO VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Portata massima	56.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	50	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nmc

La temperatura in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 750 °C e il tempo di residenza dei fumi in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 0,6 secondi.

Devono essere rilevate in continuo sia la temperatura della camera di combustione che la temperatura dei fumi al camino del post-combustore termico; tali dati potranno essere acquisiti dal sistema informatico che comunque

dovrà consentirne anche la visualizzazione istantanea. I dati rilevati dovranno essere stampati, conservati per un periodo di almeno 5 anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONE N. 3 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 4 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 6 – SILOS POLVERINO SEGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	22	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 7 – VERNICIATURA ALL'ACQUA FOGLI

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**EMISSIONE N. 9 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA DA LEVIGATRICE EX LINEA DI VERNICIATURA POLIESTERE UV
BOBINE E SPAZZOLATRICE**

EMISSIONE N. 11 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA LINEA TINTEGGIATURA KORD E APPLICAZIONE PROTETTIVO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

**EMISSIONE N. 12 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA
LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA
MANO DI FINITURA O OPACO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

**EMISSIONE N. 13 – FILTRI POLVERI LEVIGATURA
LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA MANO DI FONDO**

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a tessuto

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 10 mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale su ciascuno dei due filtri, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei due filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. 14 – ASPIRAZIONE ACCOPPIATRICE

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 19 – ASPIRAZIONE LOCALE DISTILLAZIONE ACETONE LOCALE LAVAGGIO TESTATE VELATRICI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata		saltuaria

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 20 – CENTRALE TERMICA (9,3 MW, a metano)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 21 – CENTRALE TERMICA IMPIANTO PRESSATURA MONOVANO E RELATIVI SERVIZI (1,163 MW, a metano)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Rivestimento delle superfici di legno" (art. 275 e punto 10 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende anche le emissioni convogliate E1, E3, E4, E7, E14 e E19, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 148,920 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a 61,752 ton/anno.
 - d) Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2009, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati.
 - e) A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06.
 - f) La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
3. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati ai precedenti punti 1. e 2, i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. Nelle misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, non supera il limite di emissione.

6. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni N. 20 e 21**, che si configurano come **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
7. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 7 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
8. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Modigliana la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
9. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
10. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 3, 4, 7, 14, 19 e 20 (solo parametro Ossidi di azoto)** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. I dati relativi ai controlli discontinui dovranno essere annotati su un "**registro degli autocontrolli**", con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte Quinta del D.Lgs 152/06. Al Registro dovranno essere allegati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
13. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell'esercizio degli impianti industriali fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.
14. L' interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento per manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo dovrà essere annotata su apposito **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa. competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, conforme allo Schema esemplificativo Appendice 2 – Allegato VI – parte Quinta del D.Lgs 152/06.
15. Per quanto non espressamente citato nel presente atto si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.